



## Direttive per l'esecuzione degli interventi di investimento da parte delle Unioni montane. FOSMIT 2023

### 1. Finalità

Il presente provvedimento stabilisce le direttive per l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – FOSMIT a favore delle Unioni montane e Comunità montane, comprensivo delle spese di investimento di cui alla LR 40/2012 art. 6 quater, afferenti all'esercizio finanziario 2023, per un totale di € 4.620.297,60.

### 2. Programmazione degli interventi

La programmazione degli interventi afferenti al FOSMIT vengono inseriti nel Documento Unico di Programmazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.

Entro 30 giorni dalla comunicazione delle quote di riparto e comunque entro l'esercizio finanziario del rispettivo riparto, l'Unione montana provvede all'invio di un provvedimento di Giunta contenente:

- breve descrizione dell'intervento
- il luogo o i luoghi in cui viene realizzato
- l'importo dell'intervento
- le modalità di realizzazione delle opere
- codice CUP
- dichiarazione in merito agli aiuti di Stato

L'Unione montana si impegna a inserire gli interventi nel DUP sulla base di quanto previsto dalla LR 40/2012 art. 6 bis.

### 3. Tipologia interventi

I trasferimenti del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – FOSMIT a favore delle Unioni montane e Comunità montane, comprensivo delle spese di investimento di cui alla LR 40/2012 art. 6 quater, vengono destinati alle azioni previste dal DM 30/05/2022:

- a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;
- b) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
- c) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
- d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
- e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
- f) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;
- g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.



#### 4. Esecuzione degli interventi

In base al comma 3 dell'articolo 5, gli interventi di cui al punto 5 (Finanziamenti a carico del bilancio regionale) vengono eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", direttamente in amministrazione diretta con personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

Per l'esecuzione degli interventi è possibile utilizzare quota parte della somma destinata all'intervento - fino ad un massimo del 10% - per le spese di gestione.

Le spese di gestione riguardano le eventuali spese di progettazione, le spese di manutenzione dei mezzi e ogni altra spesa funzionale al progetto le quali dovranno essere appositamente giustificate.

#### 5. Rendicontazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere rendicontati entro i **tre esercizi finanziari** successivi all'esercizio finanziario dell'impegno dei fondi salvo una motivata proroga di ulteriori 12 mesi.

La rendicontazione è costituita dal provvedimento finale di chiusura dei lavori e una dichiarazione con la quale si attesta la conformità degli interventi alla normativa.

Il Direttore della struttura competente provvederà con proprio provvedimento a definire le modalità e il formato con cui l'ente dovrà trasmettere la rendicontazione.

#### 6. Aiuti di Stato

L'esame della compatibilità con la normativa sugli aiuti di stato spetta alle Unioni Montane che attuano i singoli interventi. Tale analisi dovrà essere fatta in relazione ad ogni intervento ed inoltrata alla Regione del Veneto mediante la compilazione di apposita scheda progetto.

Ad una prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di Stato per quanto attiene la gestione delle risorse destinate alla realizzazione delle finalità su indicate, si evidenzia come che gli interventi siano effettuati nella viabilità silvo-pastorale, nei sentieri, nelle strutture agro-silvo pastorali e che tali attività rientrano nell'esercizio di pubblici poteri e non costituiscono attività economica, ossia attività commerciale in un settore caratterizzato dalla concorrenza.

Inoltre si prende in considerazione sia l'esigua rilevanza economica degli aiuti che il contesto territoriale in cui sono impiegati, tale da non falsare la concorrenza tra gli stati membri, avendo gli stessi un carattere locale di prossimità (vedi decisione di autorizzazione della l. 4/97 della Provincia Autonoma di Bolzano dove la Commissione Europea riconosce che gli aiuti a favore di "imprese che impiegano meno di 10 persone, come ad esempio i rifugi di montagna ..." non falsano gli scambi).



c3916365

